COPIA CONFORME

ANSFISA

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI PER LA SICUREZZA DELLE GALLERIE SITUATE SULLE STRADE ANCHE APPARTENENTI ALLA RETE TRANSEUROPEA E LA SICUREZZA SUI SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA

Commissione Permanente per le Gallerie

DELIBERA N. 23/2022 in data 29 novembre 2022

AUTOSTRADA: A18 SIRACUSA - GELA
GESTORE: CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE
GALLERIA: MANDRIAVECCHIA (NCPG 507)
REGIONE: SICILIA
DOCUMENTAZIONE DI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

LA COMMISSIONE PERMANENTE PER LE GALLERIE, nella riunione del 29 novembre 2022;

Presieduta dall'*ing. Emanuele RENZI;*

Presenti alla seduta: *prof. ing. Romano BORCHIELLINI, prof. ing. Giuseppe CANTISANI, ing. Andrea CAPUANI, ing. Giuseppe COSTANZO, avv. Paola DE NUNTIS, dott. Francesco LIGUORI, Dott.ssa Antonietta LONIGRO, prof.ssa ing. Mara LOMBARDI, Dott. Filiberto MASTRAPASQUA, prof. ing. Giuseppe PARISE, ing. Ruggero RENZI, prof.ssa ing. Paola RUSSO;*

VISTO il Decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, attuazione della Direttiva CE n. 54 del 29 aprile 2004 in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea (nel seguito denominato Decreto);

VISTO l'articolo 3 del Decreto che dispone che i Gestori delle gallerie provvedano affinché le gallerie di loro competenza, rientranti nel campo di applicazione del Decreto medesimo, soddisfino i requisiti minimi di cui all'Allegato 2;

VISTO l'articolo 4 del Decreto che istituisce, presso l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, la Commissione Permanente per le Gallerie (nel seguito denominata Commissione), con le funzioni di Autorità amministrativa previste dalla Direttiva CE n. 54 del 29 aprile 2004;

VISTO l'articolo 4, comma 7, del Decreto che individua compiti che il Gestore deve svolgere durante l'esercizio in galleria;

VISTE le note n. 421 del 28 gennaio 2008 e n. 9159 del 25 novembre 2020 con le quali sono state comunicate, ai Gestori delle gallerie, indicazioni in merito al Parere dell'Esperto

terzo qualificato e al Parere del Responsabile della sicurezza;

VISTA la nota n. 9285 dell'11 ottobre 2021 inerente varchi nello spartitraffico al di fuori dei portali delle gallerie a più fornici;

VISTA la nota n. 14855 del 12 aprile 2022 con la quale il Consorzio per le Autostrade Siciliane (di seguito denominato Gestore) ha trasmesso la Documentazione di sicurezza della galleria Mandriavecchia in fase di progettazione a livello di Progetto esecutivo;

VISTA la nota n. 30751 del 28 settembre 2022 con la quale il Gestore ha trasmesso le integrazioni documentali a seguito della nota della Commissione n. 22932 del 30 maggio 2022;

VISTA la nota n. 47940 del 31 ottobre 2022, con la quale è stato costituito il Gruppo di lavoro composto dalla *prof.ssa ing. Mara LOMBARDI,* dall'*ing. Marco LIUZZI* e dall*'ing. Francesca DEMASI* per la valutazione della Documentazione di sicurezza della galleria;

VISTA la nota n. 50277 dell'11 novembre 2022, con la quale il Gestore ha trasmesso i pareri dell'Esperto terzo e del Responsabile della sicurezza*;*

UDITA la relazione del Gruppo di lavoro;

TENUTO CONTO della documentazione acquisita agli atti;

CONSIDERATO che la galleria Mandriavecchia, le cui caratteristiche principali sono riportate nella seguente tabella, ricade nell'ambito di applicazione dell'articolo 9 del Decreto in quanto il progetto preliminare è stato approvato antecedentemente al 1° maggio 2006;

NCPG	Nome	Fornice	N. corsie	Lunghezza [m]	Pendenza media [%]	TGM [v/g·c]*	Veicoli pesanti [%]*
517	Mandriavecchia	Dx (dir. Gela)	2+E	823	+ 2,79	10.000	15
		Sx (dir. Siracusa)	2+E	818	- 2,81	10.000	15

*dati stimati al 2026

TENUTO CONTO che la galleria Mandriavecchia è una galleria su autostrada extraurbana a doppio fornice, con piattaforma stradale composta da n. 2 corsie (marcia e sorpasso) di larghezza pari a 3,75 m ciascuna, corsia di emergenza in destra di larghezza pari a 3,00 m e banchina in sinistra di larghezza pari a 0,70 m;

CONSIDERATO che la galleria non presenta caratteristiche speciali;

PRESO ATTO che nella galleria è consentito il transito ai veicoli trasportanti merci pericolose;

VISTO che il Progetto di adeguamento prevede il soddisfacimento dei requisiti minimi previsti dall'Allegato 2 del Decreto, nonché ulteriori requisiti aggiuntivi;

CONSIDERATO che alcune delle misure di sicurezza previste sono aggiuntive rispetto ai requisiti minimi, o caratterizzate da livelli prestazionali superiori a quanto previsto dal Decreto, e, in particolare, riguardano: uscite di emergenza (n. 2 by-pass); impianto di ventilazione; stazioni di emergenza con interdistanza pari a circa 150 m, <250 m; idranti con interdistanza pari a circa 150 m, <250 m; Centro di controllo; impianto di videosorveglianza; semafori, pannelli a messaggio variabile (PMV) e lanterne semaforiche per corsie reversibili; impianto di diffusione sonora;

PRESO ATTO del parere in merito alla sicurezza, redatto in data 8 novembre 2022 dall'Esperto terzo ai sensi del capo 2.3 dell'Allegato 4 del Decreto;

PRESO ATTO del parere in merito alla sicurezza della galleria, redatto il 10 novembre 2022 dal

Responsabile della sicurezza;

DELIBERA

con l'unanimità dei votanti

l'approvazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del Decreto, della Documentazione di sicurezza a livello di Progetto, presentato dal Gestore ai sensi dell'articolo 9 e agli atti della Commissione, per la galleria Mandriavecchia (NCPG 507), in quanto è ivi prevista la realizzazione di tutti i requisiti di sicurezza di cui al Decreto.

La Documentazione di sicurezza che dovrà essere predisposta per la fase di messa in servizio, dovrà essere integrata da:

1. un'Analisi di rischio, con specifico riferimento all'accesso in galleria da parte di veicoli che trasportano merci pericolose, ai sensi del capo 3.7 dell'Allegato 2 del Decreto, nonché volta a valutare se consentire ai mezzi pesanti di effettuare sorpassi, ai sensi del capo 3.8 dell'Allegato 2 del Decreto medesimo;
2. il piano di regolamentazione del traffico in galleria (es. limite di velocità, divieto di sorpasso, distanziamento minimo obbligatorio);
3. uno studio di traffico con un orizzonte temporale più ampio, eventualmente comparato con i dati di traffico disponibili e registrati lungo i tronchi aperti al traffico, e verificare il rispetto degli obiettivi di sicurezza e dei criteri di accettabilità del rischio definiti al capo 4 dell'Allegato 3 del Decreto;
4. descrizione del modello utilizzato per la stima della componente di traffico dei veicoli che trasportano merci pericolose, giustificandola anche in relazione all'eventuale presenza di poli industriali nelle vicinanze;
5. rapporto contenente le indicazioni sulle caratteristiche costruttive, modalità e tempi di apertura dei sistemi di protezione dei varchi con barriere amovibili adottati presso gli imbocchi delle gallerie, secondo quanto riportato nella Circolare n. 9285 dell'11 ottobre 2021 in merito ai varchi nello spartitraffico al di fuori dei portali delle gallerie a più fornici, di cui al capo 2.4.2 dell'Allegato 2 del Decreto;
6. documentazione inerente all'installazione di quadri per il comando manuale dei ventilatori, opportunatamente protetti e segnalati, ad uso del personale dei servizi di pronto intervento, il cui uso dovrà essere preventivamente concordato e condiviso con gli stessi servizi di pronto intervento e indicato nel Piano di gestione dell'emergenza;
7. documentazione atta a dimostrare che la segnaletica in galleria è resa pienamente conforme all'Allegato 4-bis del Decreto;
8. documentazione inerente all'installazione di semafori a tre luci lato corsia di sorpasso anche in corrispondenza dello sbocco di ciascun fornice, ad integrazione ed in coerenza con quanto già previsto all'interno dei fornici;
9. documentazione a comprova della verifica di adeguatezza delle alimentazioni elettriche (trasformatori, gruppi elettrogeni, UPS) e dei circuiti elettrici di misurazione e di controllo alle esigenze degli impianti e la capacità di funzionamento sia in condizioni ordinarie che in situazioni di emergenza, anche in caso di guasti locali ai sensi del p.to 2.17.2 dell'Allegato 2 del Decreto, verificandone la conformità alla normativa tecnica di settore;
10. documentazione inerente alla resistenza e reazione al fuoco degli impianti e sistemi e dei loro componenti, con riferimento a quanto prescritto dal capo 2.18 dell'Allegato

2 del Decreto, tale da consentire il mantenimento delle necessarie funzioni di sicurezza in caso di incendio, anche in riferimento alla normativa tecnica del settore;

11. documentazione, in merito all'impianto di drenaggio dei liquidi infiammabili e tossici di cui al capo 2.6 dell'Allegato 2 del Decreto, le modalità con cui avviene il riconoscimento dei liquidi infiammabili e tossici ai fini del loro convogliamento verso la vasca di sicurezza, e indicare le modalità di svuotamento della stessa;
12. aggiornamento della documentazione relativa all'impianto di ventilazione, di cui al capo 2.9 dell'Allegato 2 del Decreto, sanando le incongruenze documentali in merito alla potenza di incendio di dimensionamento e verifica e alla modalità di funzionamento in emergenza. Qualora le prestazioni dei ventilatori fossero diverse da quelle assunte nei calcoli di dimensionamento e verifica, questi dovranno essere opportunatamente aggiornati;
13. aggiornamento della Documentazione di sicurezza sanando le incongruenze documentali come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le quote dei fornici e le progressive relative agli svincoli;
14. documentazione integrativa indicante, per ciascun gruppo elettrogeno, la modalità di alimentazione, il tempo di reazione e l'autonomia;
15. aggiornamento del parere dell'Esperto terzo sulla Documentazione di sicurezza ai sensi dell'Allegato 4 del Decreto e secondo quanto rappresentato nelle Circolari della Commissione trasmesse con prot. 421, del 28 gennaio 2008, e prot. 9159, del 25 novembre 2020;
16. aggiornamento del parere del Responsabile della sicurezza sulla Documentazione di sicurezza ai sensi dell'Allegato 4 del Decreto e secondo quanto rappresentato nella Circolare della Commissione trasmessa con prot. 421, del 28 gennaio 2008.

Si rammentano, tra gli altri, gli adempimenti richiesti:

- dal D.P.R. del 1° agosto 2011 n. 151;
- dall'Allegato 4, capo 5, del Decreto:

  "*Il Gestore della galleria e i servizi di pronto intervento organizzano, in collaborazione con il Responsabile della sicurezza,* ***esercitazioni periodiche*** *comuni per il personale della galleria e i servizi di pronto intervento*";
- dall'articolo 4, comma 7, del Decreto:

  a) ***effettuazione su base periodica delle prove, delle verifiche e dei controlli delle gallerie ed individuazione dei provvedimenti di sicurezza conseguenti****;*

  b) messa in atto di schemi organizzativi e operativi, inclusi i piani di intervento in caso di emergenza, per fornire formazione ed equipaggiamento ai servizi di pronto intervento;

  c) definizione delle procedure per la chiusura immediata di una galleria in caso di emergenza;

  d) attuazione delle misure previste per la riduzione dei rischi.

Inoltre, si rammenta che sono ascritte esclusivamente al Gestore, ai sensi del Decreto legislativo del 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", le responsabilità e i **compiti specifici** connessi alla gestione in sicurezza della circolazione e della manutenzione dell'infrastruttura stradale (comprese pertanto le relative gallerie):

- **articolo 14, comma 1:**

"*Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire* ***la sicurezza*** *e la fluidità* ***della circolazione****, provvedono:*

a) alla ***manutenzione****, gestione e pulizia* ***delle strade****, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;*

b) al ***controllo tecnico dell'efficienza delle strade*** *e relative pertinenze;*

c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta".

- **articolo 6, comma 4:**

a) "disporre, per il tempo strettamente necessario, la ***sospensione della circolazione*** *di tutte o di alcune categorie di utenti per* ***motivi di incolumità pubblica*** *ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;*

b) *stabilire obblighi, divieti e* ***limitazioni di carattere temporaneo o permanente*** *per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade".*

La presente sarà trasmessa, per il tramite dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, al Gestore, al Responsabile della sicurezza della galleria, alla Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e alla Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.